



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 Reg. Delibere

OGGETTO: Approvazione convenzioni per l'utilizzo di personale

dipendente ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004.

Provvedimenti conseguenti.

L' anno duemilaquindici addì 29 del mese di GENNAIO alle ore 19.30 nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
BRUSEGHINI MONICA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale Pansoni Dr. Annalisa

Il Sig. Pirana Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del C.C. n. 34 del 26.11.2014 questo Comune ha deliberato il recesso unilaterale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto delle Orobie, dal Servizio Tecnico Unico trasferito all'Unione delle Orobie con delibera consiliare n. 17 del 8.6.2006;
- che con successiva deliberazione del C.C. n. 37 in data 18.12.2014 questo Comune ha deliberato, ai sensi dell'art. 7, comma 1 dello Statuto delle Orobie, il recesso unilaterale da tutti i servizi gestiti in Unione;
- che con deliberazione del C.C. n. 38 in data 18.12.2014 questo Comune ha approvato gli schemi di convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione associata delle funzioni fondamentali come previsto nel c. 27 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., testo integrato dal'art. 19 della L. 135/2012 tra cui quello relativo alla funzione a) "Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria, contabile e di controllo";

Rilevato che, per quanto sopra esposto, a decorrere dal 1.1.2015, questo Comune è sprovvisto di personale tecnico;

Ricordato che il Comune di Caiolo in data 13.01.2015, prot. n. 40, al fine di poter fronteggiare, in via temporanea, l'assenza di personale tecnico ha richiesto alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio di potersi avvalere a tempo parziale dei Responsabili del Comune di Cedrasco e di Fusine, enti aderenti alla sopraccitata convenzione e che avevano già espresso il loro preventivo assenso;

Vista la nota della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in data 15.01.2015, prot.n. n.231 con la quale viene autorizzata, nelle more della definizione del modello organizzativo per la gestione delle funzioni comunali, l'attivazione di forme collaborazione tra i comuni ai fini di consentire il regolare svolgimento di servizi essenziali sino alla piena operatività dell'ufficio associato previsto dall'art. 6 della citata convenzione;

Rilevato che la collaborazione tra Enti consente, in questa fase provvisoria di garantire l'espletamento di funzioni indispensabili e di conseguenza anche una economica gestione delle risorse sia finanziarie che umane;

Preso atto del consenso dei dipendenti interessati;

Ritenuta pertanto la necessità di sottoscrivere apposite convenzioni con i Comuni di Cedrasco e Fusine. per la regolazione dei rapporti tra gli Enti in particolare per la definizione dei termini, delle condizioni e delle modalità di utilizzo dei dipendenti interessati;

Viste le allegate convenzioni e ritenute le stesse meritevoli di approvazione;

Preso atto che questo Comune, ai sensi delle disposizioni introdotte dalla L. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, rispetta le norme sul contenimento della spesa di

personale di cui all'art. 557 L. 296/2006 (Ente soggetto a patto) con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, come da prospetto redatto in data 21.1.2015 dall' istruttore contabile;

Visto il D.Lgs N. 267/18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. N. 165/2001 e s.m.i

Vista la vigente normativa contrattuale, nello specifico l'art. 14 del CCNL 22/01/2004;

Preso atto che in virtù del comma 1 dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, l'accordo in parola si configura quale atto di gestione non assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30, del D. Lgs. 267/2000, restando pertanto la competenza all'approvazione del medesimo accordo alla Giunta Comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario-Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Con voti favorevole unanimi resi palesi in forma di legge;

DELIBERA

APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti dell' art 14 del CCNL del 22.01.2004, gli allegati schemi di convenzione, da sottoscrivere con i Comuni di Cedrasco e Fusine per l' utilizzo a tempo parziale e temporaneo, delle prestazioni, rispettivamente, del dipendente comunale Lassi Ottavio "figura professionale "Specialista in attività tecniche" inquadrato in Cat. D, posizione economica D2 (allegato 1) e del dipendente comunale Bonini Federico "figura professionale "Istruttore Direttivo Tecnico", inquadrato in Cat. D, posizione economica D2 (allegato 2) secondo tempi e modi indicati negli allegati schemi di convenzione;

DARE ATTO che l'utilizzo del suddetto personale avrà decorrenza dal 01.02.2015 e sino alla piena operatività della convenzione stipulata con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio;

DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario i conseguenti e connessi adempimenti di rispettiva competenza e al Sindaco la sottoscrizione delle Convenzioni;

TRASMETTERE la presente deliberazione ai Comuni interessati.

Indi stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime espressa in forma palese, nessuno astenuto

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico per gli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..



Allegato 1) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 29.1.2015

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CEDRASCO DA PARTE DEI COMUNI DI FUSINE E CAIOLO.

TRA

E

Comune di Caiolo, di seguito denominato "Ente di destinazione", nella persona del Sindaco Giuseppe Pirana, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n., del, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

E

Il Comune di Fusine, di seguito denominato "Ente di destinazione", nella persona del Sindaco Claudio Vanini, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n., del, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Premesso che con deliberazione C.C. N. 30 del 29.12.2014 è stato approvato di aderire alla proposta della Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in convenzione della funzione fondamentale di cui alla lettera a) del nuovo comma 27 dell'art. 14 del D. L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 ovvero "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo";

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Caiolo in data 13.01.2015, prot.n.40, finalizzata a fronteggiare, in via temporanea ed eccezionale, per un periodo di tempo limitato, emergenze organizzative del Servizio Tecnico mediante utilizzo del predetto

dipendente, con funzioni di Responsabile e con prestazione lavorativa part- time per numero quattro ore settimanali;

Vista, altresi la nota della Comunità Montana Valtellina di Sondrio in data 15.01.2015 prot.n. n.231 con la quale viene autorizzata, nelle more della definizione del modello organizzativo per la gestione delle funzioni comunali, l'attivazione di forme collaborazione tra i comuni ai fini di consentire il regolare svolgimento di servizi essenziali sino alla piena operatività dell'ufficio associato previsto dall'art. 6 della citata convenzione;

Vista la Giunta Comunale di Cedrasco, con deliberazione n. ___ del _____, resa immediatamente eseguibile, ha espresso il suo parere favorevole all'utilizzo da parte sia dei Comuni di Fusine che Caiolo, delle prestazioni del nominato Geom. Lassi Ottavio, dal 01.02.2015 sino alla piena operatività della convenzione stipulata con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio;

Vista la delibera di Giunta del Comune di Caiolo, n. ___ del _____, resa immediatamente eseguibile con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo del suddetto Responsabile;

Vista la delibera di Giunta del Comune di Fusine, n. ___ del _____, resa immediatamente eseguibile con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo del suddetto Responsabile;

Visto che mediante le presente convenzione le parti intendono regolamentare le modalità operative per il parziale utilizzo del dipendente del Comune di Cedrasco, Geom. Lassi Ottavio, per il periodo dal 01.02.2015 e sino alla piena operatività della convenzione stipulata con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio;

Visto il testo vigente del D.Lgs. 267/2000e s..m.i

Visto il testo vigente del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Visto l'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

A far data dall'01.02.2015 e sino alla piena operatività della convenzione stipulata con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, il Comune di Cedrasco autorizza, con il consenso del lavoratore interessato, che a tal fine controfirma il presente accordo, l'utilizzo delle prestazioni del suo dipendente Geom. Lassi Ottavio, (C.F. LSS TTV 64T18 C933S), avente il profilo professionale di "Specialista in attività Tecniche" Responsabile del Servizio di edilzia, urbanistisca e suap, categoria giuridica D, posizione economica D2", da parte dei Comuni di Fusine e Caiolo per una parte del tempo di lavoro d'obbligo quantificata in 16 ore settimanali per il Comune di Fusine e 4 ore settimanali per il Comune di Caiolo, sulle 36 ore settimanali d'obbligo.

L'orario di servizio del Tecnico sarà concordato fra i tre enti.

Art. 2

Il servizio prestato presso i Comuni di Fusine e Caiolo è equiparato, ai fini giuridici, al servizio presso l'Amministrazione di appartenenza. Lo stato giuridico del dipendente autorizzato è lo stesso applicato nell'ente di provenienza. L' utilizzazione parziale non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il rapporto di lavoro del dipendente è gestito dal Comune di Cedrasco, titolare del rapporto stesso, previa eventuale acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di destinazione.

Art. 3

I Comuni di Fusine e Caiolo:



- provvedono, per il tempo di servizio presso l'Ente stesso, alla gestione del a. rapporto di lavoro, con impiego del lavoratore nell'ambito delle funzioni ed attività di competenze del Tecnico.
- si impegnano a rimborsare al Comune di Cedrasco ogni elemento che concorra a determinare la retribuzione fissa e continuativa del dipendente interessato (ivi compresa, salvo quanto indicato al paragrafo successivo, la retribuzione di posizione) inclusi gli oneri riflessi, l'IRAP ed eventuali altri oneri derivanti da norme di legge, in misura rapportata al suddetto rapporto di 16/36 per Fusine e 4/36 per Caiolo, così come specificato al precedente articolo 1;
- si obbligano a comunicare tempestivamente al Comune di Cedrasco, ai sensi dell'art. 53, comma 11 e seguenti, del D.lg. 165/2001 così novellato alla Legge 125/2013, gli eventuali compensi erogati al nominato dipendente per incarichi retribuiti di cui al comma 6 del citato articolo 53 per i quali incarichi occorre comunque l'intesa preventiva tra i due enti.

Restano a carico dei Comuni di destinazione eventuali oneri relativi ai rimborsi per spese di accesso al e/o per missioni nonché prestazioni di lavoro straordinarie, se ed in quanto dovute, effettuate per suo conto.

Entro giugno e dicembre 2015 il Comune di Cedrasco, farà pervenire ai Comuni di Caiolo e Fusine il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel periodo di vigenza della presente convenzione.

Entro giugno e dicembre dell'anno 2015 il Comune di Cedrasco potrà chiedere il versamento di acconti calcolati, salvo conguaglio, sul preventivo delle spese da sostenere.

I Comuni di Fusine e Caiolo provvederanno al rimborso entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle suddette richieste.

Art. 4

A

La presente convenzione ha la validità per il periodo decorrente dal 01.02.2015 sino alla piena operatività della convenzione stipulata con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, salvo eventuale sospensione e/o cessazione, su richiesta di una delle parti da recapitare a mezzo posta elettronica certificata con preavviso minimo di 15 giorni.

Cedrasco, lì

per il Comune di Cedrasco

IL SINDACO

Nello Oberti

per il Comune di Caiolo

IL SINDACO

Giuseppe Pirana

per il Comune di Fusine

IL SINDACO

Claudio Vanini

per accettazione

il dipendente

Lassi Ottavio





CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI FUSINE DA PARTE DEI COMUNI DI CEDRASCO E CAIOLO.

TRA

Il Comune di Fusine, di seguito denominato "Ente di appartenenza o di provenienza", nella persona del Sindaco Claudio Vanini, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n., del, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Е

Il Comune di Cedrasco, di seguito denominato "Ente di destinazione" in presenza del Sindaco Nello Oberti, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n., del, II

E

Comune di Caiolo, di seguito denominato "Ente di destinazione", nella persona del Sindaco Giuseppe Pirana, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n., del, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

Premesso che con deliberazione C.C. N. 34 del 18.12.2014 è stato approvato di aderire alla proposta della Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in convenzione della funzione fondamentale di cui alla lettera a) del nuovo comma 27 dell'art. 14 del D. L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010 ovvero "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo";

Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Caiolo in data 13.01.2015, prot.n.40, finalizzata a fronteggiare, in via temporanea ed eccezionale, per un periodo di tempo limitato, emergenze organizzative del Servizio Tecnico mediante utilizzo del predetto

A

dipendente, con funzioni di Responsabile e con prestazione lavorativa part- time per numero quattro ore settimanali;

Vista, altresì la nota della Comunità Montana Valtellina di Sondrio in data 15.01.2015 prot.n. n.231 con la quale viene autorizzata, nelle more della definizione del modello organizzativo per la gestione delle funzioni comunali, l'attivazione di forme collaborazione tra i comuni ai fini di consentire il regolare svolgimento di servizi essenziali sino alla piena operatività dell'ufficio associato previsto dall'art. 6 della citata convenzione;

Vista la delibera di Giunta del Comune di Fusine, n. ____ del ______, resa immediatamente eseguibile con la quale ha espresso il suo parere favorevole all'utilizzo da parte sia dei Comuni di Cedrasco che Caiolo, delle prestazioni del nominato Geom. Bonini Federico, dal 01.02.2015 sino alla piena operatività della convenzione stipulata con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio;

Vista la delibera di Giunta Comunale di Cedrasco, n. ___ del ____, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo del suddetto Responsabile:

Vista la delibera di Giunta del Comune di Caiolo, n. ___ del _____, resa immediatamente eseguibile con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo del suddetto Responsabile;

Visto che mediante le presente convenzione le parti intendono regolamentare le modalità operative per il parziale utilizzo del dipendente del Comune di Fusine, Geom. Bonini Federico, per il periodo dal 01.02.2015 e sino alla piena operatività della convenzione stipulata con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio;

Visto il testo vigente del D.Lgs. 267/2000e s..m.i

Visto il testo vigente del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.

Visto l'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004;



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

A far data dall'01.02.2015 e sino alla piena operatività della convenzione stipulata con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, il Comune di Fusine autorizza, con il consenso del lavoratore interessato, che a tal fine controfirma il presente accordo, l'utilizzo delle prestazioni del suo dipendente Geom. Bonini Federico, (C.F. BNN FRC 65C02 1829Y), avente il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Tecnico" Responsabile del Servizio, categoria giuridica D, posizione economica D2", da parte dei Comuni di Cedrasco e Caiolo per una parte del tempo di lavoro d'obbligo quantificata in 16 ore settimanali per il Comune di Cedrasco e 4 ore settimanali per il Comune di Caiolo, sulle 36 ore settimanali d'obbligo.

L'orario di servizio del Tecnico sarà concordato fra i tre enti.

Art. 2

Il servizio prestato presso i Comuni di Cedrasco e Caiolo è equiparato, ai fini giuridici, al servizio presso l'Amministrazione di appartenenza. Lo stato giuridico del dipendente autorizzato è lo stesso applicato nell'ente di provenienza. L' utilizzazione parziale non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il rapporto di lavoro del dipendente è gestito dal Comune di Fusine, titolare del rapporto stesso, previa eventuale acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di destinazione.

Art. 3

I Comuni di Cedrasco e Caiolo:

a) provvedono, per il tempo di servizio presso l'Ente stesso, alla gestione del rapporto di lavoro, con impiego del lavoratore nell'ambito delle funzioni ed attività di

competenze del Tecnico.



- b) si impegnano a rimborsare al Comune di Fusine ogni elemento che concorra a determinare la retribuzione fissa e continuativa del dipendente interessato (ivi compresa, salvo quanto indicato al paragrafo successivo, la retribuzione di posizione) inclusi gli oneri riflessi, l'IRAP ed eventuali altri oneri derivanti da norme di legge, in misura rapportata al suddetto rapporto di 16/36 per Cedrasco e 4/36 per Caiolo, così come specificato al precedente articolo 1;
- c) si obbligano a comunicare tempestivamente al Comune di Fusine, ai sensi dell'art. 53, comma 11 e seguenti, del D.lg. 165/2001 così novellato alla Legge 125/2013, gli eventuali compensi erogati al nominato dipendente per incarichi retribuiti di cui al comma 6 del citato articolo 53 per i quali incarichi occorre comunque l'intesa preventiva tra i due enti.

Restano a carico dei Comuni di destinazione eventuali oneri relativi ai rimborsi per spese di accesso al e/o per missioni nonché prestazioni di lavoro straordinarie, se ed in quanto dovute, effettuate per suo conto.

Entro giugno e dicembre 2015 il Comune di Fusine, farà pervenire ai Comuni di Cedrasco e Caiolo il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel periodo di vigenza della presente convenzione.

Entro giugno e dicembre dell'anno 2015 il Comune di Fusine potrà chiedere il versamento di acconti calcolati, salvo conguaglio, sul preventivo delle spese da sostenere.

I Comuni di Cedrasco e Caiolo provvederanno al rimborso entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle suddette richieste.

Art. 4

La presente convenzione ha la validità per il periodo decorrente dal 01.02.2015 sino

U

alla piena operatività della convenzione stipulata con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, salvo eventuale sospensione e/o cessazione, su richiesta di una delle parti da recapitare a mezzo posta elettronica certificata con preavviso minimo di 15 giorni.

Fusine,	lì		
rusine,	11		

per il Comune di Fusine

IL SINDACO

Vanini Claudio

per il Comune di Cedrasco

IL SINDACO

Oberti Nello

per il Comune di Caiolo

IL SINDACO

Giuseppe Pirana

per accettazione

il dipendente

Bonini Federico

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 1 del 29.1.2015

AVENTE PER OGGETTO: "Approvazione convenzioni per l'utilizzo di personale dipendente ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2204. Provvedimenti conseguenti.

Il sottoscritto Paruscio Aldo — Resp. del Servizio Economico Finanziario del Comune di Caiolo (SO) — esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. . 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.

Caiolo, lì 29.1.2015

Il Resp. del Servizio Economico Finanziario Assessore Aldo Paruscio Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Giuseppe Pirana IL SEGRETARIO COMUNALE Dottissa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 3 1 CFM 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: 2015

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Caiolo, 37 GFN 2015

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovalli

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

A	La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i
	La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annalisa Pansoni

Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

□Al Servizio del Territorio

Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo

Al Servizio alla Persona ed Affari Generali